

REPERTORIO N. 29.511

RACCOLTA N. 17.409

-----VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Il ventisette ottobre duemilaventi, alle ore diciotto e dieci, presso la Pubblica Assistenza a CHIESINA UZZANESE in via Filippo Turati 20, innanzi a me Alberto Carapelle, notaio a Buggiano con studio in Corso Indipendenza 51, iscritto nel ruolo dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, senza l'intervento dei testimoni non essendone necessaria la presenza a norma di legge e non avendone il comparente fatto richiesta,-----

-----E' PRESENTE-----

- **GIANNINI Giovanni**, nato a Pontedera il 2 maggio 1950 (codice fiscale dichiarato GNN GNN 50E02 G843U), della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, nella sua dichiarata qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione denominata "**PUBBLICA ASSISTENZA CHIESINA UZZANESE**", con sede a Chiesina Uzzanese già in via Vittorio Veneto 24 (ora trasferita in via Filippo Turati 20 ove domicilia per la carica), iscritta nel Registro Regionale del Volontariato con D.P.G.R. n. 907 del 19 settembre 1994 e nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche dal 22/12/2005 al n. 489 (codice fiscale 81007700479), mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea degli associati della suddetta associazione, dichiarandomi che essa si è qui riunita per discutere e deliberare sul seguente-----

-----ORDINE DEL GIORNO-----

Adozione dello statuto tipo delle organizzazioni di volontariato per adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.---
A ciò aderendo io notaio dò atto di quanto segue.-----
Assume la presidenza, a norma di statuto, il presidente del Consiglio Direttivo **GIANNINI Giovanni** il quale-----

-----CONSTATATO-----

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto;-----
- che in prima convocazione l'assemblea è andata deserta;-----
- che in seconda convocazione sono intervenuti 12 (dodici) soci iscritti come risulta dal Foglio Presenze che si allega con la lettera "A";-----
- che ai sensi dell'art. 8 comma 8 dello Statuto e dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;-----
- che per il consiglio direttivo sono presenti il Presidente **GIANNINI Giovanni** e i consiglieri **MOSCHINI Fernando**, **BENDINELLI Fausto**, **SPAGNOLO Giuseppe**, **MOLLE Antonio**, **PUCCINI Stefano**, **BENDINELLI Matteo** e **LIGORIO Massimo**,-----

-----DICHIARA-----

validamente costituita l'assemblea in seconda convocazione -
con la maggioranza prevista per l'assemblea ordinaria trattan-

REGISTRATO
a PESCIA
il 05/11/2020
al n. 2573
Serie 1T

dosi di mero adeguamento dello statuto alla vigente normativa - ed apre la discussione sull'ordine del giorno proponendo l'adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo settore") mediante adozione dello statuto tipo delle Organizzazioni di Volontariato, conforme alle suddette disposizioni e il cui testo è già stato esaminato ed approvato in sede informale.-----

Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità-----

-----DELIBERA-----

di adottare un nuovo statuto nel testo riportato in calce al verbale di questa delibera, che recepisce le modifiche necessarie per adeguarsi alle norme in materia di Organizzazioni di Volontariato;-----

di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore.-----

-----*****-----

STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI CHIESINA UZZANESE ODV"-----

-----TITOLO I° - PRINCIPI GENERALI-----

Articolo 1) E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI CHIESINA UZZANESE ODV" con sede a Chiesina Uzzanese.-----

1.2 La denominazione sociale contiene l'acronimo ODV (organizzazione di volontariato) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico. Inoltre la denominazione verrà automaticamente integrata con l'acronimo "ETS" all'atto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore.-----

1.3 L'emblema dell'Associazione è rappresentato da una croce in campo bianco con contorno azzurro recante all'interno uno scudo (formato sannitico) con quadrettatura in rosso sul lato destro e un cerchio dentato sul lato sinistro attraversato da una spiga e un garofano disposti a "X" con i gambi legati da nastro azzurro. Lo scudo è contornato (in basso e ai lati) da un semicerchio formato da un ramo di quercia e uno di alloro legati in basso da un fiocco rosso e sormontato da una corona.

1.4 La bandiera dell'Associazione è costituita da uno stendardo recante la riproduzione dell'emblema dell'Associazione sovrastata dalle parole "PUBBLICA ASSISTENZA" in colore azzurro e "CHIESINA UZZANESE" in colore rosso sulle quali sono applicate due medaglie con nastro tricolore. La bandiera dovrà essere portata a rendere onori funebri ai militi ed ai consiglieri in carica defunti. Potrà essere portata a rendere gli onori funebri anche agli Associati qualora ne venga fatta richiesta da almeno dieci Associati. Per qualunque defunto lo richieda sarà esposta nel locale sociale listata a lutto per una giornata. Potrà essere esposta e

portata in tutte le occasioni che il consiglio riterrà opportune. Non potrà mai assolutamente esporsi o portarsi alle manifestazioni a carattere di parte. La bandiera non potrà uscire che accompagnata da almeno due Associati.

1.5 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.6 L'Associazione è disciplinata dallo statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle delibere degli organi associativi nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico, ed agisce nei limiti del D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, delle altre leggi statali e regionali.

1.7 L'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.AS).

Art. 2 - Sede e sezioni

2.1 L'Associazione ha sede nel Comune di CHIESINA UZZANESE.

2.2 Per l'organizzazione delle proprie attività l'Associazione può essere articolata in sezioni.

Art. 3 - Principi generali e finalità

3.1 L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per la promozione ed il perseguimento di attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà, della partecipazione e dell'inclusione in conformità alle norme che sovrintendono il terzo settore.

3.2 L'Associazione è aconfessionale ed apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, della elettività e gratuità delle cariche associative, della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato.

3.3 L'Associazione fonda le proprie attività prevalentemente sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Associazione può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro il limite massimo e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, mentre per i membri degli organi - ivi compreso il Consiglio stesso - tale compito è attribuito all'Assemblea, sempre e comunque nelle modalità previste dalla legge. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3.5 L'attività associativa - oltre che in favore dei propri associati e loro familiari - si rivolge in prevalenza in favore dei terzi e della generalità della popolazione.

3.6 L'Associazione si prefigge principalmente di:

a) promuovere iniziative atte a favorire lo sviluppo democra-

tico ed organizzativo delle strutture della sanità, dell'assistenza e del pronto soccorso nell'interesse della generalità dei cittadini;-----

b) favorire la crescita della coscienza sanitaria e civile dei propri associati e cittadini;-----

c) operare con i mezzi a propria disposizione, con l'azione dei volontari, degli associati e dei cittadini per conseguire fini generali e particolari stabiliti dagli organi statutari dell'Associazione;-----

d) favorire la partecipazione delle persone allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;-----

e) prevenire le malattie ed i fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro, nei loro vari aspetti sanitari e sociali;-----

f) promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore;-----

g) assistere, promuovere e sostenere i diritti dell'infanzia;-----

h) promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché promuovere le pari opportunità e l'aiuto reciproco;-----

i) promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza;-----

j) collaborare con qualsiasi soggetto, pubblico e privato, e con altre organizzazioni di volontariato o enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dallo statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli.-----

Art. 4 - Attività di interesse generale e diverse-----

4.1 Le principali attività dell'Associazione di interesse generale, tese al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono:-----

a) gli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, ivi comprese le attività di soccorso e di trasporto degli ammalati e dei feriti;-----

b) i servizi di guardia medica e di diagnostica e specialistica ambulatoriale, realizzati direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche od i partner privati;-----

c) le iniziative di educazione, informazione e formazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;-----

d) i servizi di carattere sociale ed assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno delle persone anziane, con disabilità e comunque in condizioni anche temporanee di difficoltà sociali ed economiche;-----

e) le attività di protezione civile;-----

f) le iniziative atte a divulgare la cultura e la pratica della sicurezza e della protezione civile, ivi comprese attività di ricerca e formazione in tali materie, con organizzazione di corsi e seminari;-----

- g) gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;-----
- h) le attività di prevenzione ed antincendio boschivo e di tutela ambientale;-----
- i) gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;-----
- j) le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, mediante pubblicazioni periodiche, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività definite di interesse generale dalla legge;-----
- k) le attività turistiche di interesse sociale e culturale;---
- l) la formazione professionale ed extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;-----
- m) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----
- n) la cooperazione allo sviluppo;-----
- o) l'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale dei migranti;-----
- p) la cura di procedure di adozione internazionale in collaborazione e nel rispetto delle competenze di A.N.P.A.S. Nazionale;-----
- q) la gestione di alloggi sociali nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;---
- r) l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;-----
- s) la beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività definite di interesse generale dalla legge;-----
- t) la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività definite di interesse generale dalla legge;---
- u) la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;-----
- v) i servizi di mutualità;-----
- w) la formazione del volontario in collaborazione con i progetti di A.N.P.A.S. Nazionale e Regionale;-----
- x) la promozione della raccolta del sangue e degli organi;---
- y) le attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sanitarie, sociali e socio-sanitarie;-----
- z) tutte le altre attività previste dall'art. 5 del D.Lgs 117/2017.-----

4.2 L'Associazione svolge altresì le attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti

stabiliti dalla vigente normativa.

4.3 Spetta al Consiglio Direttivo la scelta di eventuali attività diverse di cui al comma che precede, documentandone il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

-----TITOLO II - ASSOCIATI E VOLONTARI-----

Art. 5 - Associati e volontari-----

5.1 All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividono i principi e le finalità di cui al presente statuto e che siano mossi da spirito di solidarietà, senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

5.2 All'Associazione possono aderire anche altre organizzazioni di volontariato ed enti del terzo settore, questi ultimi a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato aderenti.

5.3 L'Associazione si compone di più categorie di associati, che si dividono in:

a) Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

b) Ordinari: coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa e versano i contributi nella misura ed entro i termini fissati dagli organi associativi competenti;

c) Onorari: persone che, pur non essendo associati, si siano distinte per particolari prestazioni in favore dell'Associazione. La loro nomina è di competenza dell'assemblea;

d) Benemeriti: Associati che si siano distinti per spiccate benemeritenze acquisite in seno all'Associazione ovvero coloro che hanno sostenuto o tutt'ora sostengono le attività dell'Associazione con consistenti contributi economici. La loro nomina è di competenza dell'Assemblea;

e) Volontari: coloro che, di età superiore a 14 anni, si impegnano a prestare la propria opera personale, spontanea e gratuita nell'espletamento delle attività dell'Associazione; i minori di anni 18 vengono ammessi a prestare la loro opera di volontari con il consenso scritto di chi ne esercita la potestà genitoriale. La prestazione dell'opera gratuita e volontaria esonera dal pagamento della quota annuale.

5.4 Non possono acquisire la qualifica di associati coloro che svolgono, in proprio o mediante partecipazione a società, le stesse attività svolte dall'Associazione.

Possono invece essere associati i volontari di altre associazioni e la relativa adesione dovrà essere ratificata dall'Assemblea.

5.5 Non possono acquisire la qualifica di volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro di qualsiasi natura o rapporti di contenuto patrimoniale.

5.6 Gli associati possono recedere in qualsiasi momento

dall'Associazione, ma la qualifica non è trasmissibile.-----
5.7 Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità od occasionalità della partecipazione alla vita associativa; pertanto gli associati possono svolgere in modo personale, spontaneo, gratuito e non occasionale l'attività di volontariato per la realizzazione delle finalità dell'Associazione a condizione che il loro nominativo sia inserito nel registro dei volontari.-----

5.8 L'ammissione ad associato, che comporta l'obbligo di versare la quota di associazione annualmente stabilita, decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, il quale si pronuncia (senza obbligo di motivazione dell'eventuale rigetto) sulla domanda del candidato entro 90 (novanta) giorni dalla sua presentazione.-----

5.9 L'eventuale rifiuto può essere impugnato con ricorso motivato da presentare all'assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione; l'Assemblea delibererà in occasione della prima riunione utile.-----

5.10 La quota di associazione è annuale e non è frazionabile né ripetibile; è inoltre intrasmissibile e non rivalutabile.---

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati-----

6.1 Tutti gli Associati hanno gli stessi diritti, salvo le eccezioni del presente statuto. I soli associati Ordinari hanno l'obbligo di versare la quota al passaggio dell'esattore dal proprio domicilio o comunque entro il 31 dicembre di ogni anno. I diritti degli Associati sono:-----

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto e dagli eventuali regolamenti attuativi, nel rispetto anche delle norme del Codice Etico ANPAS;-----
- b) essere informati sull'andamento dell'attività associativa ed avanzare proposte agli organi associativi;-----
- c) esaminare i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni, i contratti ed ogni altro documento dell'Associazione secondo le modalità, i termini e le condizioni previste dal presente statuto o dagli eventuali regolamenti attuativi;-----
- d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei termini previsti dallo statuto;-----
- e) partecipare all'Assemblea con diritto di voto, se maggiorenni, ed a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento della riunione;-----
- f) eleggere ed essere eletti, se maggiorenni, alle cariche associative, a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento in cui si svolgono le elezioni e non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto.-----

6.2 Ogni Associato fisicamente idoneo è impegnato moralmente a prestare il servizio che il regolamento stabilisce. I doveri degli Associati sono:-----

- a) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti attuativi, il Codice Etico ANPAS ed i deliberati degli organi associativi;-----
- b) impegnarsi per il raggiungimento delle finalità associative e rispettare gli impegni assunti;-----
- c) essere in regola con il versamento della quota associativa e dei contributi eventualmente deliberati;-----
- d) tenere un comportamento che non sia in contrasto con i principi dell'Associazione e con i fini statutari;-----
- g) non compiere atti che ledano il buon nome, l'immagine e gli interessi dell'Associazione.-----

Art. 7 - Perdita della qualifica di associato-----

7.1 La qualifica di associato viene a cessare per:-----

- a) recesso (con efficacia immediata) mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo;-----
- b) esclusione per mancata osservanza degli obblighi e doveri statutari, per gravi motivi che pregiudichino lo svolgimento normale dell'attività dell'Associazione ovvero per comportamento lesivo dello spirito, dell'immagine o degli interessi dell'Associazione stessa. In tali ipotesi l'accertamento della condotta dell'associato spetta al Consiglio Direttivo, che emette un provvedimento di esclusione da comunicarsi senza indugio all'interessato, il quale potrà impugnarlo con ricorso da presentare all'assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione. L'Assemblea delibererà in occasione della prima riunione utile;-----
- c) morosità, ovvero per mancato pagamento della quota di associazione annuale o dei contributi straordinari eventualmente chiesti agli associati. Nella prima ipotesi la perdita della qualifica avviene trascorsi 3 (tre) mesi dall'inizio dell'anno solare successivo a quello al quale la quota si riferiva; nella seconda ipotesi la perdita della qualifica avviene trascorsi 30 (trenta) giorni dalla deliberazione dell'obbligo;-----
- d) decesso.-----

7.2 Gli associati che sono incorsi nella morosità, trascorsi tre mesi dalla stessa, possono chiedere al Consiglio Direttivo la riammissione purché versino preventivamente e senza indugio tutte le quote ed i contributi scaduti e non versati.-----

7.3 Gli associati che sono incorsi nell'esclusione dall'Associazione possono essere riammessi (facendone domanda scritta o verbale) purché ciò avvenga dopo un anno dalla loro espulsione e abbiano dato prova del loro ravvedimento per i fatti commessi ed abbiano comunque dimostrato interesse per l'Associazione.-----

7.4 Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.-----

Gli associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'as-

sociazione.

-----TITOLO III - ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE-----

Art. 8 - Organi associativi-----

8.1 Sono organi dell'Associazione l'assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

Sono inoltre organi dell'Associazione ove necessari per legge o qualora lo deliberi l'Assemblea:-----

--- l'assemblea dei volontari;-----

--- il Comando dei Volontari;-----

--- l'Organo di Controllo monocratico o collegiale;-----

--- il Collegio dei Probiviri.-----

8.2 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo iscritti agli Albi professionali. E' fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli amministratori per l'attività prestata, nel limite massimo stabilito annualmente dall'Assemblea.-----

8.3 Non possono ricoprire cariche associative coloro i quali intrattengano rapporti di lavoro di qualsiasi natura ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.-----

8.4 Non possono ricoprire cariche associative gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi nonché quegli associati temporaneamente sospesi dall'Associazione.-----

8.5 Il codice etico può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.-----

Art. 9 - Assemblea dei volontari e Comando dei Volontari-----

9.1 Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Corpo dei Volontari.-----

9.2 Il Volontario o Milite è quel cittadino, senza distinzione di sesso, che, compreso il valore umano e sociale dell'opera attiva per la salute e il soccorso, mette a disposizione della collettività, tramite l'Associazione di Pubblica Assistenza, una parte del proprio tempo per realizzare i compiti stabiliti dagli organi statutari. Egli si prodiga con iniziativa, disciplina e spirito solidale nell'eseguire e compiere quanto, nell'ordine delle sue possibilità, viene richiesto per lo sviluppo delle attività del Corpo Sociale e del Corpo dei Volontari.-----

9.3 La prestazione volontaria è a titolo gratuito. Il volontario è tenuto ad osservare scrupolosamente il regolamento del Corpo.-----

9.4 Possono far parte del Corpo dei Volontari o dei Militi quei cittadini (ovunque residenti e senza distinzione di sesso, idee, religione e razza) che ne facciano domanda secondo le modalità stabilite. Sulla domanda delibera il Consiglio Generale dell'Associazione.-----

9.5 L'Assemblea dei Volontari e delle Volontarie viene convocata per la discussione generale degli orientamenti e la elaborazione dei programmi operativi delle attività, delle iniziative e dei servizi per i quali in genere è richiesta la loro partecipazione, al fine di applicare nel miglior modo possibile e con la più grande partecipazione le decisioni delle Assemblee Generali e del Consiglio.

9.6 L'Assemblea viene convocata dal Comando, dal Consiglio o su richiesta scritta da un terzo dei Volontari.

9.7 Esclusivamente ai Volontari compete l'elezione del "Comando dei Volontari" secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Titolo IV.

9.8 Quando venga constatato il non funzionamento del servizio o una carenza operativa nel Comando, il Consiglio Generale o un terzo dei Volontari possono chiedere una elezione straordinaria dei Volontari per il rinnovo del Comando; anche questa elezione si terrà con le modalità stabilite dal Titolo IV.

9.9 Il Comando dei Volontari è l'organo ausiliare esecutivo che segue il lavoro del personale e il contributo dei Volontari per quanto attiene lo svolgimento dei servizi; dirige e coordina ogni attività nel perseguimento dei compiti generali e particolari fissati dagli organi statutari dell'Associazione.

9.10 Il Comando dei Volontari, formato da sette elementi, nomina nel suo seno un Responsabile secondo il regolamento e le diverse esigenze. Gli incarichi ed ogni variazione successiva vengono comunicati per scritto al Consiglio Generale.

9.11 il Responsabile dei Volontari fa parte di diritto del Consiglio Generale. La sostituzione o la rinuncia alla suindicata carica del Comando dei Volontari implica la decadenza e la immediata surrogazione nel Consiglio Generale con la persona di nuova nomina. L'assenza parziale o totale del Responsabile del Comando dei Volontari non impedisce in alcun modo il regolare andamento dei lavori del Consiglio Generale.

Art. 10 - Assemblea associativa - composizione e convocazione-

10.1 L'Assemblea è composta da tutti gli associati maggiorenni, a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi. Ciascun associato che partecipa all'Assemblea ha diritto ad un voto. Possono altresì partecipare all'Assemblea con diritto ad un solo voto gli Associati che siano organizzazioni di volontariato od enti del terzo settore iscritti da almeno tre mesi che siano in regola con il versamento delle quote associative. Il termine di tre mesi decorre dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

10.2 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione dei bilanci (corredati dalle relazioni sulla gestione e di missione); può essere altresì convocata, sempre dal Presidente, sia a scopo consul-

tivo sia ai fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi.-----

10.3 La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e detta Assemblea straordinaria deve essere tenuta entro 15 (quindici) giorni dalla convocazione.-----

10.4 L'Assemblea straordinaria si riunisce anche per deliberare sulle proposte:-----

(a) di modifica dello statuto;-----

(b) di trasferimento della sede legale al di fuori del territorio di Chiesina Uzzanese;-----

(c) di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;-----

(d) di scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio ovvero in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato o ancora per deliberare su argomenti di carattere eccezionale o per gravi irregolarità emerse durante la gestione.-----

10.5 Le convocazioni dell'Assemblea possono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, telegramma, PEC ovvero mediante affissione di manifesti nei luoghi principali del Comune dove ha sede l'Associazione nonché mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione e in generale con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione.-----

10.6 L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione nonché l'elenco delle materie da trattare.-----

10.7 L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori del territorio del comune in cui l'Associazione ha sede, a condizione che non sia resa difficoltosa un'ampia partecipazione al dibattito assembleare.-----

10.8 Nell'ipotesi in cui il Presidente non adempia al proprio obbligo di convocazione questa potrà essere effettuata dal Collegio dei Probiviri (investito da chiunque ne abbia interesse) o da ciascun membro del Consiglio Direttivo.-----

Art. 11 - Assemblea associativa - validità e svolgimento-----

11.1 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto.-----

11.2 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, qualunque sia il numero degli Associati presenti.-----

11.3 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, trascorsi almeno 7 (sette) giorni dalla prima, con la presenza di un minimo di Venti Associati aventi diritto al voto.-----

11.4 Qualora non sia raggiunto il numero legale in prima con-

vocazione la seduta ordinaria passa automaticamente in seconda convocazione trascorse 24 (ventiquattro) ore dalla prima.

11.5 All'apertura dell'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) il Presidente dell'Associazione - o un componente del Consiglio Direttivo da lui delegato - verifica la validità della riunione e, in caso affermativo, invita gli Associati ad eleggere il Presidente dell'Assemblea stessa nonché tre scrutatori per il proseguimento dei lavori.

11.6 L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese; adotta il voto segreto per l'eventuale nomina degli organi associativi o quando le deliberazioni riguardino singole persone.

11.7 Fatto salvo il quorum deliberativo di legge per lo scioglimento dell'Associazione, risultano approvate quelle deliberazioni che hanno ottenuto la maggioranza dei voti; in ipotesi di parità tra i voti favorevoli e contrari, si darà luogo a nuove votazioni e qualora la parità persista per tre votazioni consecutive la proposta si deve ritenere rigettata.

11.8 L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, validamente assunte, obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.

11.9 E' escluso il voto per corrispondenza.

11.10 Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati, purché non siano membri del Consiglio Direttivo o Revisori ovvero non siano dipendenti o collaboratori retribuiti dell'Associazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

11.11 L'Assemblea può essere aperta a tutta la cittadinanza; è facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non associati di prendere la parola. In ogni caso il diritto di voto resta comunque riservato ai soli associati.

Art. 12 Assemblea associativa - compiti

Sono competenze dell'Assemblea degli associati:

a) esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;

b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;

c) approvare (ed eventualmente pubblicare) il bilancio sociale;

d) eleggere i membri del Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite con apposita delibera, avvalendosi dell'opera della Commissione Elettorale;

e) nominare e revocare l'Organo di Controllo e il Collegio dei Probiviri;

f) deliberare le modifiche dello statuto, anche su proposta del Consiglio Direttivo;

g) deliberare l'istituzione o la soppressione delle sezioni;

h) deliberare sul ricorso presentato dai candidati e dagli associati esclusi dal Consiglio Direttivo;

i) determinare i contributi straordinari da chiedere agli As-

sociati;

j) approvare il regolamento generale dell'Associazione ed ogni altro regolamento per il funzionamento dei servizi nonché il codice etico degli Associati e le loro modifiche, curandone la rispondenza allo statuto dell'Associazione;

k) deliberare la vendita e l'acquisto di beni immobili e la contrazione di mutui e finanziamenti garantiti da ipoteca immobiliare;

l) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

m) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;

n) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento non sarà in nessun caso ripartito fra gli Associati e sarà erogato ad altro ente del terzo settore purché con sede nel Comune di Chiesina Uzzanese;

o) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

Art. 13 - Consiglio Direttivo - composizione e compiti-----

13.1 Il Consiglio Direttivo è composto da minimo 5 (cinque) e massimo 11 (undici) membri (tutti associati).-----

13.2 Il Consiglio Direttivo è revocato dall'Assemblea degli associati.-----

13.3 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 (Quattro) anni e sono rieleggibili senza limite.-----

13.4 Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'insediamento e durante una riunione presieduta dal consigliere più anziano di iscrizione all'Associazione, il Presidente ed eventualmente uno o più Vicepresidenti. Per l'elezione del Presidente è richiesta la presenza della maggioranza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.-----

13.5 Il Consiglio Direttivo ha inoltre facoltà di nominare i responsabili ed i coordinatori delle attività svolte dall'Associazione, anche fra gli associati non consiglieri.-----

13.6 Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante che ha compiti di direzione, coordinamento e controllo su tutti gli aspetti della vita dell'attività dell'Associazione. Esegue i deliberati dell'Assemblea degli Associati, cura l'applicazione degli orientamenti ivi approvati e la loro particolare attuazione.-----

Al Consiglio Direttivo spetta, oltre all'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione, l'amministrazione

ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed a tale scopo adotta tutti i provvedimenti necessari per il migliore andamento dell'Associazione.

13.7 Sono in particolare competenze del Consiglio Direttivo:

- a) promuovere ogni anno la campagna di tesseramento per favorire l'adesione all'Associazione del maggior numero possibile di persone;
- b) determinare l'importo annuale delle quote associative, il termine ultimo per il loro versamento e le modalità di riscossione;
- c) predisporre il programma dell'attività annuale da presentare all'Assemblea degli associati;
- d) fornire agli Associati la più ampia informazione sulla gestione dell'Associazione;
- e) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- f) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, le scritture contabili, i bilanci e le relative relazioni previste dalle legge e dallo statuto, e in particolar modo la relazione di missione, nella quale documenta anche il carattere secondario e strumentale di alcune attività, avendo cura di trasmetterle, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno 15 (quindici) giorni prima all'Organo di Controllo, per poi presentarle all'Assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, 5 (cinque) giorni prima della data stabilita;
- g) deliberare l'ammissione degli associati e la loro esclusione;
- h) deliberare in ordine sia all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente sia all'instaurazione di ogni rapporto di collaborazione sovrintendendo a tutti gli aspetti contrattuali relativi;
- i) adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati e dei dipendenti;
- j) deliberare la vendita e l'acquisto di beni mobili, anche registrati;
- k) deliberare la richiesta di affidamenti bancari e finanziari;
- l) approvare il testo dei contratti, delle convenzioni e degli accordi per il conseguimento delle finalità associative ed in genere tutti i provvedimenti ordinari e straordinari necessari alla gestione dell'Associazione, salvo quanto riservato dallo statuto all'Assemblea;
- m) stabilire annualmente il limite massimo del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in favore dei volontari;
- n) autorizzare il Presidente ad agire nei confronti di terzi in nome e per conto dell'Associazione;
- o) deliberare la costituzione di altri enti - ovvero la partecipazione a quelli già esistenti - ove ne ravvisi l'utilità

per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali rientranti negli obiettivi dell'Associazione;

p) deliberare l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di A.N.P.A.S.;

q) deliberare la costituzione o l'acquisizione di partecipazioni di società, fondazioni, consorzi e/o imprese sociali aventi ad oggetto l'esercizio di attività utili per il perseguimento delle finalità statutarie di cui al presente statuto;

r) verificare l'operato degli amministratori delle sezioni distaccate, anche contabile mediante l'intervento dell'Organo di Controllo;

s) nominare i delegati per la rappresentanza dell'Associazione al Congresso regionale e nazionale A.N.P.A.S.;

t) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto, in particolare su:

a. L'ammissione degli Associati;

b. La nomina degli esattori;

c. Mancanze gravi nell'espletamento dei servizi e relativi provvedimenti;

d. Gli orientamenti particolari per ogni lavoro e servizio da effettuare.

13.8 Il Consiglio Direttivo può rilasciare deleghe ad uno o più consiglieri, ovvero ad associati, per il compimento, anche in via continuativa, di determinati incarichi nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione e per ogni occorrenza, in particolare di gestione relativa al patrimonio, necessaria per l'attività dell'Associazione, stabilendo con apposita delibera criteri, condizioni e limiti.

13.9 Il Consiglio Direttivo può invitare alle sue riunioni gli associati, i volontari ed i tecnici che ritiene opportuni per l'assunzione delle proprie decisioni, ovvero i consiglieri regionali e nazionali degli organismi delle Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.).

13.10 L'Organo di Controllo è invitato permanente alle riunioni del Consiglio Direttivo.

13.11 Tutti gli invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di parola ma non di voto.

13.12 Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Consiglio Direttivo - funzionamento

14.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente - con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione - quando questi lo reputi necessario oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta ogni trimestre.

14.2 L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora nonché l'elenco delle materie da trattare.

14.3 Il Consiglio Generale può nominare nel suo seno:-----

- Un Segretario;-----
- Un Amministratore;-----
- Un Cassiere;-----
- Un incaricato per i servizi di ricreazione e iniziative sociali;-----
- Un incaricato per i servizi generali;-----
- Un incaricato per i rapporti con personale e volontariato.---

Tutte le nomine e le variazioni effettive devono essere portate a conoscenza tramite comunicato da affiggersi all'Albo dell'Associazione.-----

14.4 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure in sua mancanza dal Vice Presidente, ovvero in mancanza di entrambi dal componente più anziano di iscrizione all'Associazione.-----

14.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi intervenga la metà più uno dei suoi componenti.-----

14.6 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso nonché l'Organo di Controllo, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

14.7 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo approva le deliberazioni con voto palese; può adottare il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche associative o quando la deliberazione riguarda le singole persone.-----

14.8 E' facoltà del Presidente invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche altri associati e non per discutere su specifici argomenti posti all'ordine del giorno.-----

Art. 15 - Presidente-----

15.1 Il Presidente dell'Associazione, che presiede anche il Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi (anche in giudizio) e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.-

15.2 Il Presidente dura in carica 4 (Quattro) anni ed è rieleggibile senza limite di mandati.-----

15.3 In ipotesi di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.-----

15.5 Il Presidente esercita tutte le funzioni previste dallo statuto; in particolar modo redige annualmente una relazione sulla specifica attività della Associazione e sulle linee generali del suo sviluppo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno per le singole iniziative dell'Associazione.-----

15.6 Il Presidente compie gli atti o le categorie di atti per i quali abbia ricevuto la delega dal Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti i contratti stipulati dall'Associazione e in generale quanto occorre per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dagli altri organi sociali, salvo quanto attribuito alle altre cariche dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti da esso derivanti.

15.7 In casi di assoluta ed improrogabile urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva all'adozione, da tenersi entro 15 (quindici) giorni.

15.8 Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione con particolare riferimento alle operazioni finanziarie, entro il limite di importo massimo previsto e stabilito dal Consiglio Direttivo; ogni operazione di importo superiore al menzionato limite deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Vice Presidente

16.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite, costituendo la sua firma prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento.

Art. 17 - Segretario

17.1 Il Segretario redige i verbali delle Assemblee e delle adunanze di Consiglio, protocolla e custodisce i documenti dell'Associazione, cura la predisposizione delle deliberazioni del Consiglio, le controfirma e provvede in maniera che esse siano rese operanti e conosciute a tutti gli effetti.

Art. 18 - Amministratore

18.1 L'Amministratore emette e controfirma, a seguito delle deliberazioni del Consiglio, i mandati di entrata e di uscita, è responsabile del registro giornale e fa quanto altro gli viene attribuito dal Consiglio in ordine ai programmi di attività economiche, con la predisposizione dello scadenziario delle uscite e delle entrate, con la valutazione corrente della situazione e delle prospettive finanziarie. Controlla l'andamento economico generale e propone le iniziative in ordine allo sviluppo dei servizi dell'Associazione. Tutela il patrimonio finanziario fisso, mobile e dei mezzi dell'Associazione. Nella sua attività è coadiuvato dal Cassiere.

Art. 19 - Cassiere

19.1 Il Cassiere esige e paga, dietro deliberazione del Consiglio, i mandati di entrata e di uscita firmati dall'Amministratore e dal Presidente e tiene il registro di cassa.

19.2 E' soggetto a verifica di cassa, sempre quando il Consiglio lo ritenga opportuno.

Art. 20 - Addetto ai servizi di ricreazione e iniziative sociali

20.1 L'Addetto ai servizi di ricreazione e iniziative sociali è responsabile di tutte le attività e manifestazioni inerenti

al servizio stesso.

Art. 21 - Incaricato ai servizi generali

21.1 L'Incaricato ai servizi generali segue le attività del Comando dei Volontari per le diverse attività. Controlla il lavoro delle squadre operative per i diversi tipi di assistenza di pronto soccorso extra-ospedaliero, d'intervento domiciliare e sanitario. Egli controlla e formula le statistiche dei servizi, predispone i programmi d'intervento nel territorio e le migliorie dei mezzi tecnici per adeguarli alle necessità.

Art. 22 - Incaricato per i rapporti col personale e il volontariato

22.1 L'Incaricato per i rapporti col personale e il volontariato segue l'applicazione dei compiti stabiliti e previsti dal Consiglio. Esamina le richieste del personale e del volontariato. Propone le misure atte a favorire la collaborazione fra il personale e il volontariato e il Consiglio, come pure controlla il buon andamento dei servizi in ordine al personale e volontariato e alle necessità dell'Associazione.

Art. 23 - Direzione Esecutiva

23.1 Il Consiglio Direttivo può costituire tra i suoi componenti un organo esecutivo, composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da altri due membri nominati dal Consiglio stesso e dai Consiglieri responsabili dei vari settori, al quale delegare le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo.

23.2 Resta inteso che il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio direttivo.

23.3 Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione.

Art. 24 - Organo di Controllo

24.1 L'Associazione può dotarsi di un Organo di Controllo monocratico o collegiale di cui almeno un componente deve essere iscritto all'Albo dei revisori legali. La nomina è obbligatoria solo nei casi previsti dalla legge.

24.2 L'Organo di Controllo è nominato e revocato dall'Assemblea fra più candidati; coloro che non risultano eletti integrano la graduatoria dei supplenti.

24.3 L'Organo di Controllo provvede al controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica inoltre i bilanci consuntivo, preventivo e sociale per cassa predisposti dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati e da trascrivere in apposito libro.

24.4 Oltre alle funzioni di cui al comma che precede l'Organo di Controllo svolge quelle qui di seguito elencate nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dall'art. 30

del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni:-----

a) controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione;-----

b) verifica del conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da trascrivere in apposito libro;-----

c) vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al decreto legislativo 231/2001, se applicato;

d) vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento;-----

e) monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;-----

f) attestazione che il bilancio sociale, se obbligatorio, è stato redatto in conformità alle linee guida da emanarsi da parte del Ministero;-----

g) revisione legale dei conti nell'ipotesi in cui essa sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, a condizione che tutti i componenti siano iscritti all'Albo dei revisori legali; in ipotesi contraria spetterà all'Assemblea conferire l'incarico ad un Revisore legale o una società di revisione legale iscritti.-----

24.5 Le funzioni di cui al comma che precede vengono meno se per due esercizi consecutivi i limiti sopra richiamati non vengono superati.-----

24.6 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente se collegiale, ad atti di ispezione e di controllo ed a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

Art. 25 - Collegio dei Probiviri-----

25.1 L'Associazione può dotarsi di un Collegio dei Probiviri composto da tre membri.-----

25.2 Nella prima riunione dopo l'elezione il Collegio dei Probiviri elegge il Presidente fra i propri componenti.-----

25.3 Gli eletti nel Collegio dei Probiviri possono continuare a svolgere la propria attività di Volontari ma tale qualifica è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione.-----

25.4 Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli associati contro i provvedimenti, anche disciplinari, adottati dal Consiglio Direttivo, e su tale materia le decisioni del Collegio sono inappellabili salvo che per il caso dell'esclusione per la quale, in ultima istanza, la decisione può essere rimessa dal destinatario della sanzione, dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri stesso, all'Assemblea degli associati.-----

25.5 Il Collegio dei Probiviri delibera altresì sulle controversie tra gli associati e gli organi associativi, su eventuali conflitti tra organi dell'Associazione (ad eccezione dell'Organo di Controllo) e su eventuali conflitti fra le Sezioni ed il Consiglio Direttivo.

25.6 Il Collegio dei Probiviri delibera infine su tutte le questioni ad esso demandate dal presente statuto.

25.7 Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate per iscritto agli interessati, a cura del Presidente dell'Associazione, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

25.8 Nel caso di mancata costituzione del Collegio dei Probiviri le funzioni specificatamente ad esso attribuite saranno di competenza dell'Assemblea.

Art. 26 - Decadenza dalla carica e sostituzione

26.1 Ferme restando le dimissioni volontarie, sono cause di decadenza da ciascun organo associativo collegiale:

a) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o la condanna a una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) l'instaurazione nel corso del mandato, a qualunque titolo, di rapporti di lavoro, di collaborazione o patrimoniali in genere con l'Associazione;

c) la sospensione o l'esclusione dall'Associazione;

d) l'assenza ingiustificata per tre volte consecutive dalle riunioni dell'organo di appartenenza.

26.2 Nell'ipotesi di cui alla lett. d) del comma che precede, le persone interessate dal provvedimento di decadenza possono chiedere di essere ascoltate a discolpa dal collegio cui appartengono. In caso di conflittualità la decisione è rimessa dall'interessato al Collegio dei Probiviri o all'Assemblea in occasione della sua prima riunione utile e sempre all'Assemblea qualora il conflitto interessi un membro del Collegio dei Probiviri.

26.3 Della decadenza e dell'avvenuta sostituzione sarà data notizia agli associati e contestuale comunicazione all'interessato.

26.4 Nell'ipotesi in cui, per vacanza comunque determinatasi, ciascun organo associativo debba procedere alla sostituzione di uno o più dei suoi componenti, questa seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà a cooptazione di un associato avente i requisiti per ricoprire l'incarico e ritenuto meritevole dello stesso per comprovata capacità ed affidabilità, fatta salva la ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. Resta inteso che nell'ipotesi in cui l'Assemblea non ratifichi la nomina per cooptazione si dovrà procedere alla nuova elezione dell'organo associativo in questione. La mancata ratifica non incide tut-

tavia sulla legittimità, validità ed efficacia delle deliberazioni assunte con il voto del componente nominato per cooptazione.

26.5 Resta inteso che i membri cooptati non potranno essere in numero superiore a quelli eletti.

26.6 Nell'ipotesi di decadenza, per qualsiasi motivo essa si verifici, della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, decadono anche gli altri organi associativi ed il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni, da tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni, per procedere all'elezione suppletiva di tutti gli organi associativi. Nell'ipotesi in cui anche il Presidente rientri fra i componenti decaduti l'Assemblea verrà convocata dal consigliere più anziano di iscrizione all'Associazione.

26.7 Gli amministratori decaduti rimangono in carica fino all'accettazione dei nuovi per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

Art. 27 - Verbalizzazione riunioni

27.1 Tutte le riunioni di tutti gli organi associativi sono trascritte in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente dell'organo riunitosi e dal segretario.

27.2 Il verbale deve essere trascritto in apposito libro.

27.3 Il segretario può essere anche un associato non componente dell'organo che si riunisce e in tale ipotesi non ha diritto di voto; nei casi di legge la funzione di segretario è svolta da un notaio.

27.4 In tutti i verbali devono annotarsi l'ordine del giorno della riunione, le presenze e le deliberazioni successive alla discussione annotata in forma riassunta.

TITOLO IV - ELEZIONI

Art. 28 - Cadenza, insediamento e compiti Commissione elettorale.

28.1 Le elezioni per il rinnovo del Consiglio e Comando hanno luogo ogni quattro anni. La Commissione elettorale unica può essere nominata dall'Assemblea degli associati ordinaria ed è composta di tre membri effettivi e un supplente iscritti all'associazione da almeno tre mesi e in regola con i versamenti associativi. La Commissione nomina successivamente il suo Presidente.

28.2 La Commissione elettorale, se nominata:

- a) entro tre settimane dalla sua nomina raccoglie le proposte di candidatura dei volontari, organizza ed effettua l'elezione del Comando dei Volontari. Ogni candidatura deve essere accompagnata dalla firma di tre volontari;
- b) verifica che tutti i candidati siano in possesso dei requisiti formali per ricoprire la carica ed esclude quei candidati che abbiano tenuto un comportamento incompatibile ed in contrasto con i principi e con le finalità perseguiti dall'Associazione o che ad esempio siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari;

- c) verifica che i candidati non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto;
- d) predispone la lista dei candidati;
- e) provvede entro quattro settimane dalla nomina ad accogliere le candidature al Consiglio Direttivo di un qualunque associato e a verificarle, respingendole se non regolari assegnando tre giorni per la regolarizzazione. Al termine del periodo stabilito compila la lista dei candidati in ordine alfabetico per l'elezione con voto preferenziale;
- f) organizza entro sei settimane dalla nomina le elezioni per la nomina del Consiglio Direttivo, convocando gli associati alle elezioni con avviso da affiggere presso le sedi sociali almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per le medesime. Della convocazione dovrà inoltre essere data adeguata diffusione sulla stampa e ogni altro mezzo idoneo;
- g) controlla la legittimità delle procedure di votazione e di scrutinio dei voti.

28.3 Nell'ipotesi in cui non vi siano candidati sarà compito della Commissione Elettorale convocare una nuova assemblea chiamata a deliberare in merito.

28.4 La Commissione Elettorale assiste alle votazioni, ne redige il verbale di scrutinio e poi provvede alla proclamazione degli eletti al Comando e al Consiglio e l'ordine dei candidati non eletti con le relative preferenze. Il verbale sarà affisso nella sede sociale.

28.5 A parità di voti è dichiarato eletto l'Associato più anziano di iscrizione all'Associazione.

28.6 In caso di rinuncia o di dimissioni di un eletto al Comando, subentreranno i non eletti fino ad un massimo di quattro sostituzioni mentre per il Consiglio Direttivo subentra il primo dei non eletti.

28.7 La Commissione Elettorale convoca la prima seduta degli organi associativi entro e non oltre 15 giorni dopo la nomina.

28.8 La Commissione Elettorale prende le decisioni a maggioranza; nel caso di dimissioni dei suoi membri effettivi questi sono sostituiti dai supplenti in base ai voti preferenziali. Il supplente coadiuva il lavoro della Commissione ma non ha diritto al voto.

28.9 Il personale dipendente non può assumere incarichi elettivi nell'ambito dell'Associazione o nelle attività collaterali.

-----TITOLO V - RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO-----

Art. 29 - Risorse-----

29.1 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:-----

- a. dalle quote associative;-----
- b. da contributi richiesti agli associati;-----
- c. dai contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei soggetti privati, eventualmente anche finalizzati al sostegno di specifici progetti e attività;-----

- d. dalle donazioni, oblazioni e lasciti testamentari, la cui accettazione sia approvata dal Consiglio Direttivo;
- e. dalle rendite patrimoniali;
- f. dai rimborsi derivanti dalle convenzioni;
- g. dalla raccolta di fondi;
- h. dalla vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i. dalla vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
- j. dalla somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k. dalla somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- l. dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- m. da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie nonché consentita dalla legge.

Art. 30 - Patrimonio

30.1 Il patrimonio dell'Associazione, destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito dai beni immobili, mobili registrati e beni mobili di proprietà dell'Associazione.

30.2 I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

30.3 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti nel territorio ove ha sede l'Associazione, con mandato di destinarlo ad iniziative analoghe da organizzare sul territorio ove ha sede l'Associazione e comunque ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente.

Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.

Art. 31 - Divieto di distribuzione

31.1 L'Associazione non può distribuire durante la sua vita, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti (salvo che non sia previsto per legge) in favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

31.2 Gli utili e gli avanzi di gestione vengono impiegati ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ovvero per la realizzazione delle attività statutarie o ancora per gli incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa.

31.3 Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 8 del D.Lgs n. 117/2017.

-----TITOLO VI - SCRITTURE CONTABILI-----

Art. 32 - Esercizio gestionale e scritture contabili-----

32.1 L'esercizio gestionale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.-----

32.2 Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale (con indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) nonché dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni può essere redatto il solo rendiconto per cassa.--

32.3 Il Consiglio Direttivo predispone altresì il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea unitamente a quello consuntivo di cui sopra.-----

32.4 Le scritture contabili di cui sopra dovranno essere redatte in conformità alla modulistica eventualmente definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

32.5 Il Consiglio Direttivo avrà cura di depositare le predette scritture contabili presso la sede associativa, a disposizione dei soci, 5 (cinque) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'Organo di Controllo e ad ogni altra relazione prevista per legge.-----

32.6 Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, dovrà redigere e depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore (nonché pubblicare nel proprio sito internet) il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.-----

-----TITOLO VII - SEZIONI DISTACCATE-----

Art. 33 - Sezioni distaccate-----

33.1 L'Associazione, per il tramite dell'Assemblea, può istituire delle sezioni distaccate sia in ogni località del territorio comunale sia al di fuori di esso ove esistano le condizioni per il proficuo sviluppo delle sue attività e dei suoi scopi, sempre nel rispetto del principio di territorialità sancito da A.N.P.AS.-----

33.2 Le sezioni distaccate fanno parte integrante dell'Associazione e vengono disciplinate nel loro funzionamento dal Consiglio Direttivo.-----

33.3 Ferme restando le competenze del Consiglio Direttivo, gli associati residenti nel territorio ove si trova la sezione di-

staccata possono eleggere, fra loro, un Comitato di Sezione con funzioni esclusivamente organizzative della stessa, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, che si occupi della vita associativa all'interno della sezione, ivi svolgendo tutte quelle funzioni necessarie alla sua conduzione, e relazionando costantemente il Consiglio Direttivo sul suo andamento.

33.4 Il Comitato di Sezione elegge al suo interno nella prima riunione del suo mandato il suo Coordinatore, che parteciperà al Consiglio Direttivo dell'Associazione e avrà altresì il compito di tenere i rapporti con gli altri organi dell'Associazione.

33.5 Le elezioni del Comitato di Sezione coincidono sempre con le elezioni degli organi associativi.

33.6 Spetterà al regolamento interno all'Associazione stabilire più dettagliatamente il funzionamento delle Sezioni ed i loro rapporti con la sede centrale.

-----TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI-----

Art. 34 - Libri sociali-----

34.1 L'Associazione deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:-----

- a) il registro dei volontari;-----
- b) il libro degli associati, con l'indicazione della categoria cui appartengono;-----
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;-----
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, se esistente, e di eventuali altri organi associativi.-----

34.2 I libri di cui alle lettere a), b) e c) del comma che precede sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, mentre gli altri libri sono tenuti a cura dell'organo associativo cui si riferiscono.

34.3 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede associativa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo, con diritto di estrarre copia o riprodurre, anche parzialmente, parti di essi. Il Consiglio Direttivo avrà 30 (trenta) giorni per evadere detta richiesta.

Art. 35 - Regolamenti-----

35.1 Nel regolamento generale sono previste le modalità di attuazione delle norme contenute nel presente statuto.

35.2 In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

35.3 Il Consiglio Direttivo può altresì approvare un regolamento elettorale che disciplini la procedura di rinnovo degli organi associativi.

35.4 I regolamenti tutti sono parte integrante dello statuto

dell'Associazione e non possono essere in contrasto con esso.

Art. 36 - Codice Etico

Nel Codice Etico, se adottato, sono previste le norme di comportamento per tutti gli associati.

Art. 37 - Lavoratori dipendenti od autonomi

37.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

37.2 Il numero dei lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari ovvero ad altro limite legislativamente previsto.

Art. 38 - Scioglimento

38.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

38.2 L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati ovvero fra professionisti di comprovata esperienza. Il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento non sarà in nessun caso ripartito fra gli Associati e sarà erogato ad altro ente del terzo settore purché con sede nel Comune di Chiesina Uzzanese, previo parere favorevole di cui all'art. 148 ottavo comma del Testo Unico delle imposte sui redditi e all'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Esaurito l'ordine del giorno l'assemblea si scioglie alle ore 20 (venti).

Quest'atto è esente da imposta di bollo e di registro per il combinato disposto dell'art. 82 (comma 3 e 5) e dell'art. 104 (comma 1) del D.Lgs. 117/2017 (codice del Terzo Settore) avendo ad oggetto esclusivamente modifiche necessarie all'adeguamento alle disposizioni normative in materia.

Il comparente - informato sulla normativa che regola la riservatezza dei dati personali - ne consente il trattamento e la comunicazione e/o iscrizione in banche dati esclusivamente per le esigenze connesse a quest'atto e agli adempimenti relativi; mi dispensa inoltre dalla lettura dell'allegato.

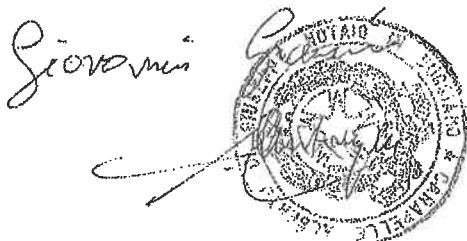
Di questo atto io notaio ho dato lettura al comparente che lo ha approvato. Da me scritto con sistema informatico e in parte a penna, occupa ventisette pagine oltre la presente di sette fogli. Sottoscritto alle ore venti e trenta.

FIRMATO: GIANNINI Giovanni - ALBERTO CARAPELLE NOTAIO (SIGILLO).

Allegato « A » al n. 29511
di Repertorio e al n. 17409
di Raccolta.

**ELENCO PRESENTI ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA P.A. DI CHIESINA
UZZANESE DEL 27/10/2020**

- **GIANNINI GIOVANNI** NATO A PONTEDERA (PI) IL 2.5.50
RESIDENZA : VIA LIV. DI SOPRA, 6 – CHIESINA UZZANESE (PT) *Giovanni Gianni*
- **PELLICCI SARA** : NATA A PESCIA IL 22.3.1969 *Sara Pellicci*
RESIDENZA : VIA 8 SETTEMBRE 1944, 18 – PESCIA (PT)
- **MOSCHINI FERNANDO**: NATO A PONTE BUGGIANESE (PT) IL 15.5.1948
RESIDENZA : VIA G.ROSSA 1 – CHIESINA UZZANESE (PT) *Fernando Moschini*
- **BENDINELLI FAUSTO** : NATO A UZZANO IL 8.3.1953
RESIDENZA VIA G.MATTEOTTI 16 – CHIESINA UZZANESE (PT) *Fausto Bendinelli*
- **BENDINELLI MATTEO** : NATO A LUCCA IL 13.1.1989
RESIDENZA VIA MATTEOTTI 16 – CHIESINA UZZANESE (PT) *Matteo Bendinelli*
- **SPAGNOLO GIUSEPPE** : NATO A CASTELVETRANO (TP) IL 25.8.1967 *Giuseppe Spagnolo*
RESIDENZA: VIA DEI MARTIRI DELLA LIBERTA' 1 – PESCIA (PT)
- **VIGNA ENRICO** : NATO A UZZANO IL 23.2.52
RESIDENZA : VIA CAVOUR 134 – CHIESINA UZZANESE (PT) *Vigna Enrico*
- **CAIETTI GIOVANNI**: NATO A PONTE BUGGIANESE (PT) IL 18.2.1960 *Giovanni Caietti*
RESIDENZA: VIA AUSCIELLO 3 – PONTE BUGGIANESE (PT)
- **LIGORIO MASSIMO** : NATO A MONTECATINI TERME IL 2.10.1960
RESIDENZA : LOC. CAPANNA 32 -ALTOPASCIO (LU)- *Massimo Ligorio*
- **MOLLE ANTONIO** : NATO A PESCIA IL 5.3.1976
RESIDENZA: VIA MEZZO MIGLIO 8 B – PIEVE A NIEVOLE (PT) *Antonio Molle*
- **PUCCINI STEFANO** : NATO A NOVAFELTRIA (RN) IL 4.10.1969 *Stefano Puccini*
RESIDENZA : VIA ROMA 47 – PONTE BUGGIANESE (PT)
- **SEGHETTI MARCO** : NATO A LUCCA IL 14.03.1964 *Marco Seghetti*
RESIDENZA : VIA FELCIAIONE 15 – QUERCE (FI)



Questa copia, composta da ventotto pagine di quattordici
fogli, è conforme al suo originale.

Si rilascia per USO ESENTE DA BOLLO

Buggiano, 5 novembre 2020

ALBERTO CARAPELLE NOTAIO